

Circolare n° 13 del 16/10/2002

OGGETTO: DD.MM. 26/06/1984 e 03/09/2001 - Omologazione di divani-letto e poltrone-letto ai fini della reazione al fuoco

Il punto 3.2 lettera e) dell'Allegato alla "regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private" di cui al D.M. 18 settembre 2002 (G.U. 227 del 27/09/2002) dispone che prodotti quali poltrone letto e divani letto devono essere di classe IIM.

Al fine di regolamentare la classificazione e l'omologazione dei manufatti di che trattasi, armonizzandoli con il disposto sopraccitato, vengono di seguito definiti gli indirizzi e le procedure da seguire:

1) Per "divano letto" e "poltrona letto" si deve intendere il mobile imbottito nel cui interno può prendere posto un separato materasso omologato. In questo caso l'omologazione sarà rilasciata al prodotto privo di materasso.

Per "divano-letto pronto" e "poltrona-letto pronta" si deve intendere il manufatto nel quale il materasso stesso costituisce seduta e schienale. Tale manufatto deve essere commercializzato come prodotto finito.

Nell'ultimo caso la seduta e lo schienale possono anche essere realizzati con materassi separati e/o differenti.

2) Per la classificazione dei manufatti di cui al punto i si applicano le procedure di prova riportate nella risoluzione n° 35, emanata ai sensi degli artt. 1.2 e 5 del D.M. 26/03/85 dall'Area Protezione Passiva- Sez. Reazione al Fuoco della D.C.P.S.T. ed allegata alla presente.

3) Per i manufatti descritti al punto 1) sugli atti di omologazione sarà riportata, alla voce impiego, la denominazione "DIVANO-LETTO".

4) I prodotti di che trattasi possono essere certificati e omologati sia come singolo modello sia come serie. In quest'ultimo caso si devono seguire le procedure descritte nella nota prot. n° 15580/4190 sott. 3 del 30/12/1993 "Omologazione di serie di mobili imbottiti". In particolare, ogni singolo modello costituente la serie deve essere rappresentato nelle sue "possibili configurazioni", attraverso disegni illustrativi di piante prospetti e sezioni, che nel caso dei divaniletto e poltrone-letto devono riportare sia la posizione del materasso sia l'eventuale struttura di sostegno dello stesso.

Si soggiunge, inoltre, che è consentita l'omologazione per estensione da modelli (o serie) di mobili imbottiti già omologati nel rispetto, ovviamente, di tutti i limiti e condizioni stabiliti dalla Circolare n0 27 M.I.S.A (85) 7 del 21/09/85 "Caratteristiche non essenziali di omologazione nel campo della Reazione al Fuoco-Estensione delle omologazioni".

Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla presente circolare i cui contenuti sono di immediata pratica attuazione e di grande interesse per gli operatori del settore.

Risoluzione n.35 del 15 ottobre 2002

Per la classificazione delle “poltrone-letto” e dei “divani-letto” si applicano le procedure di prova e le risoluzioni relative ai mobili imbottiti. Tali procedure di prova e risoluzioni saranno applicate anche per il materasso rimovibile, eventualmente posto all’interno dei suddetti manufatti. Per quest’ultimo caso il certificato del mobile imbottito e del materasso sono separati.

Nel caso di “poltrona-letto” e “divano-letto” pronti, la prova verrà effettuata nella condizione di mobile imbottito, considerando anche il rivestimento rimovibile, qualora esista, e nella condizione di materasso priva del rivestimento rimovibile, qualora esista, assegnando la classe peggiore tra i risultati ottenuti.

Relativamente ai manufatti suindicati, si ribadisce quanto già specificato nel secondo comma della nota all’Allegato A 2.1 del D.M. 26.06. 1984.